



SCHEMA N. 2 LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

La **conferenza di servizi semplificata** costituisce il modello ordinario in base al quale si svolgono tutte le conferenze di servizi decisorie di cui all'art. 14, c. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'indizione di questa conferenza riveste carattere obbligatorio perché va adottata ogniqualvolta la conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, sia subordinata all'acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni.

Si tratta di un modello procedimentale che si svolge in modalità telematica e asincrona, ossia senza alcuna riunione. Le amministrazioni interessate si limitano a trasmettere i loro atti di assenso (o dissenso) entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, fissato dall'amministrazione procedente.

Si tratta, dunque, di una modalità procedimentale che, in coerenza allo sviluppo e alla diffusione degli strumenti informatici già in uso tra le amministrazioni, valorizza la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati.

La disciplina di riferimento

Art. 14-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

1. *La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

2. *La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:*

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. *Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da*



SCHEDA N. 2

LA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA

La **conferenza di servizi semplificata** costituisce il modello ordinario in base al quale si svolgono tutte le conferenze di servizi decisorie di cui all'art. 14, c. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'indizione di questa conferenza riveste carattere obbligatorio perché va adotta ogniqualvolta la conclusione del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, sia subordinata all'acquisizione di più atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni. Si tratta di un modello procedimentale che si svolge in modalità telematica e asincrona, ossia senza alcuna riunione. Le amministrazioni interessate si limitano a trasmettere i loro atti di assenso (o dissenso) entro un termine, espressamente qualificato come perentorio, fissato dall'amministrazione procedente. Si tratta, dunque, di una modalità procedimentale che, in coerenza allo sviluppo e alla diffusione degli strumenti informatici già in uso tra le amministrazioni, valorizza la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati.

La disciplina di riferimento

Art. 14-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

1. *La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
2. *La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a) *l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;*
 - b) *il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;*
 - c) *il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;*
 - d) *la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.**
3. *Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da*



	<p><i>una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.</i></p> <p><i>4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.</i></p> <p><i>5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.</i></p> <p><i>6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.</i></p> <p><i>7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.</i></p>
--	--

L'applicazione della disciplina

<p><i>1. Quando ha luogo la conferenza di servizi semplificata?</i></p>	<p>L'amministrazione procedente deve indire una conferenza di servizi in tutti i casi in cui sia necessario acquisire più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso cui è subordinata per legge la conclusione di un procedimento.</p> <p>L'amministrazione ha quindi sempre un obbligo positivo di indire la conferenza quando si tratta di ottenere almeno due atti di assenso comunque denominati che devono essere resi da altre amministrazioni, ossia ulteriori rispetto all'amministrazione procedente (per ulteriori approfondimenti sull'ambito di applicazione della conferenza si rinvia alla scheda n.1).</p>
--	--



<p>2. Quali termini devono essere rispettati dalle amministrazioni coinvolte?</p>	<p>L'articolo 14-<i>bis</i> prevede una serie di fasi procedurali munite di specifiche scansioni temporali finalizzate a garantire maggior certezza sui tempi di conclusione del procedimento.</p> <p>Le fasi sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'indizione della conferenza;2. la richiesta di integrazioni documentali;3. il rilascio degli atti di assenso;4. il rilascio della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. <p>Ognuna di queste fasi è di seguito descritta nel dettaglio.</p>
<p>2.1. Il termine di indizione della conferenza semplificata</p>	<p>L'amministrazione procedente è tenuta a indire la conferenza entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.</p>
<p>2.2 Il termine per la richiesta di integrazioni documentali</p>	<p>Il legislatore prevede un termine perentorio massimo di quindici giorni entro il quale ciascuna amministrazione coinvolta può richiedere al privato istante <i>“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”</i>.</p> <p>L'amministrazione procedente deve dunque garantire a tutte le amministrazioni coinvolte di prendere tempestivamente visione della documentazione presentata dal privato al fine di verificarne la completezza per lo svolgimento della rispettiva istruttoria.</p> <p>Per velocizzare lo scambio documentale, l'amministrazione procedente può utilizzare qualsiasi tecnologia che consente di salvare, sincronizzare e condividere file in rete, come conferma il rinvio, contenuto nella previsione di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, alle regole dettate dall'articolo 47 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p> <p>La richiesta di integrazione documentale produce, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, la sospensione del termine del procedimento per una sola volta e per un massimo di trenta giorni. Tale sospensione decorre a partire dal momento in cui il l'amministrazione procedente invia al privato le richieste di integrazioni documentali pervenute dalle amministrazioni interessate.</p> <p>La sospensione dei termini, a seguito della richiesta di integrazione documentale, comporta il differimento della conferenza simultanea già prevista ad una nuova data.</p> <p>Nella prassi può verificarsi il caso di richieste di integrazioni <i>“successive”</i> al decorso del termine perentorio di 15 giorni normativamente previsto. In tali ipotesi, le richieste <i>“tardive”</i> non comportano, in alcun modo, la sospensione dei termini, né lo spostamento del termine finale proprio in virtù della perentorietà del termine previsto per la richiesta di integrazione.</p>



<p>2.3. I termini per il rilascio degli atti di assenso</p>	<p>Nell'ambito della conferenza semplificata assume particolare rilievo il termine per il rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni coinvolte nel rilascio del provvedimento finale.</p> <p>I termini per il rilascio degli atti di assenso sono differenziati a seconda che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla conferenza partecipino amministrazioni non preposte alla tutela di interessi sensibili,b) alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
<p>2.3.a) Gli atti di assenso delle amministrazioni non preposte alla tutela di interessi sensibili</p>	<p>L'art. 14-bis, c. 2 lett. c), primo periodo stabilisce che: <i>“il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”</i>.</p> <p>Quando alla conferenza partecipano amministrazioni non preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine previsto per il rilascio dei rispettivi pareri è stabilito al massimo in quarantacinque giorni.</p> <p>Il termine ha carattere “mobile” in quanto può essere modificato su valutazione discrezionale del responsabile del procedimento. La scelta nell'<i>an</i> e nel <i>quantum</i> della modifica deve comunque tenere in considerazione il solo termine finale di conclusione del procedimento che deve essere obbligatoriamente rispettato.</p> <p>In concreto si possono verificare due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. il termine finale di conclusione del procedimento è maggiore o uguale a 45 giorni. In questo caso il responsabile del procedimento può decidere di riconoscere alle amministrazioni interessate al rilascio dei rispettivi pareri un termine pari o inferiore a 45 giorni;2. il termine finale di conclusione del procedimento è minore di 45 giorni. In questo caso il responsabile del procedimento deve riconoscere alle amministrazioni coinvolte per il rilascio dei rispettivi pareri un termine necessariamente inferiore a 45 giorni al fine di consentirne l'allineamento al termine (più breve) di conclusione del procedimento.
<p>2.3.b) Gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili</p>	<p>Secondo l'art. 14-bis, c. 2 lett. c), secondo periodo: <i>“Quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”</i>.</p> <p>Alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili viene riconosciuto un periodo più lungo (rispetto ai 45 giorni stabiliti dall'art. 14-bis, c. 2 primo periodo) per svolgere la rispettiva istruttoria e rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.</p> <p>Tale periodo è individuato attraverso una “formula residuale”, infatti, solo nel caso in cui il legislatore di settore non abbia già indicato un termine</p>



diverso (più lungo o più breve secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato parere n. 1640 del 2016), si applica il termine di 90 giorni.

Spetta, dunque, all'amministrazione procedente, per ciascun atto di assenso dell'amministrazione titolare di interessi sensibili coinvolta nel procedimento principale, verificare se il legislatore di settore (o l'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) ha stabilito specifici termini.

A seguito di tale verifica si possono presentare le seguenti due ipotesi:

1. qualora **non sia stato indicato** dal legislatore di settore (o dall'amministrazione nel caso di adozione di Regolamenti sui termini procedurali) **alcun termine specifico**, il termine da indicare alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per rendere le proprie determinazioni è fissato in 90 giorni. In questa ipotesi il **termine è fisso**: la formulazione letterale utilizzata non consente all'amministrazione procedente di apportargli alcuna modifica (sia ampliativa che restrittiva);
2. qualora sia stato indicato dal legislatore di settore (o dall'amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) **uno specifico termine al rilascio dell'atto di assenso**, questo stesso termine **deve essere indicato dall'amministrazione procedente come termine finale per il rilascio della determinazione conclusiva della conferenza**. In questa seconda ipotesi, dunque, **la durata dei lavori della conferenza non è individuabile a priori ma dipende dal termine – più breve o più lungo – previsto per il rilascio dell'atto di assenso** di un'amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile che partecipa al procedimento.

Entrambe le ipotesi possono produrre l'effetto di incidere – modificandolo – sul termine finale di conclusione del procedimento. Infatti:

- quando il **termine finale di conclusione del procedimento principale è maggiore del termine riconosciuto per il rilascio dell'atto di assenso**, quest'ultimo può essere rilasciato dall'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili all'interno del limite temporale dato dal procedimento principale;
- quando il **termine finale di conclusione del procedimento principale è minore del termine riconosciuto per il rilascio dell'atto di assenso**, quest'ultimo viene rilasciato dall'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili oltre il limite temporale riconosciuto al procedimento principale. In questo caso, dunque, il termine finale di conclusione del procedimento si amplia allineandosi al termine più lungo previsto – nell'ambito dello specifico procedimento – per il rilascio dell'atto di assenso di una delle amministrazioni a tutela di interessi sensibili.

Tale effetto – che controbilancia il “sacrificio” imposto alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili con l'applicazione



	<p>anche ad esse del silenzio assenso – si determina in ragione dell’assenza della formulazione “<i>fatto salvo il termine finale di conclusione del procedimento</i>” prevista, invece, quando a partecipare alla conferenza siano solo amministrazioni non portatrici di interessi sensibili. La disposizione garantisce quindi che, nell’ambito della conferenza semplificata, all’amministrazione titolare di interesse sensibile venga ad essere riconosciuto lo stesso tempo che il legislatore di settore (o l’amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedurali) ha considerato utile e necessario per la formulazione dell’atto di assenso.</p>
<p>2.4. Il termine per il rilascio della determinazione motivata di conclusione della conferenza</p>	<p>Scaduto il termine per il rilascio degli atti di assenso da parte delle amministrazioni interessate, l’amministrazione procedente deve valutare tutti gli atti (espressamente o implicitamente) adottati al fine di definire il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Per il rilascio di tale determinazione è riconosciuto un termine di 5 giorni lavorativi che decorre dalla scadenza del termine per il rilascio degli atti di assenso.</p>
<p>3. In che modo devono essere rilasciati gli atti di assenso?</p>	<p>Le determinazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte devono essere congruamente motivate nonché formulate in termini di assenso o dissenso; in quest’ultimo caso le amministrazioni sono tenute a indicare tutte le prescrizioni necessarie ai fini dell’assenso (c.d. dissenso costruttivo). Ulteriori obblighi sono imposti dal c. 3 del nuovo art. 14-<i>bis</i>, laddove è previsto che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso non solo devono essere espresse dalle amministrazioni in modo chiaro e analitico, ma devono anche specificare se sono relative a un vincolo normativo o a una decisione assunta discrezionalmente per la migliore tutela dell’interesse pubblico. La previsione è finalizzata a sollecitare le amministrazioni ad esplicitare nel dettaglio le motivazioni del proprio operato fornendo, in tal modo, elementi di valutazione all’amministrazione procedente.</p>
<p>4. Come funziona il silenzio assenso?</p>	<p>L’art. 14-<i>bis</i> c. 4 prevede che “<i>fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito</i>”.</p> <p>Per assicurare che la conferenza di servizi si concluda con una decisione finale, è stabilito – in via generale – il meccanismo del silenzio assenso che si applica a tutte le amministrazioni interpellate (comprese dunque quelle titolari di interessi sensibili) quando:</p>



	<ul style="list-style-type: none">▪ omettono di manifestare la loro posizione nei termini indicati dall'art. 14-bis, c. 2 lettera c);▪ esternano la loro posizione senza i requisiti stabiliti dall'art. 14-bis, c.3 (congrua motivazione, indicazione chiara e analitica delle modifiche richieste etc.). <p>L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera).</p> <p>Sul piano degli effetti, il silenzio dell'amministrazione interpellata è equiparato <i>ope legis</i> ad un atto di assenso senza condizioni (parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016 n.1640). A rafforzare l'operatività del meccanismo, è prevista l'attribuzione della responsabilità (per l'assenso reso seppur implicitamente) direttamente in capo all'amministrazione interpellata.</p>
5. Quale decisione può essere presa al termine della conferenza?	<p>Al termine dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente adotta una determinazione conclusiva, pluristrutturata che assolve e sintetizza tutti gli atti delle amministrazioni intervenute.</p> <p>Il contenuto di tale determinazione può essere di tre tipi:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>positiva</i> nel caso in cui siano stati acquisiti esclusivamente assensi non condizionati, anche impliciti, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;- <i>negativa</i> nel caso in cui siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritenga superabili. Nei procedimenti a istanza di parte tale determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;- comunicazione di convocazione della conferenza di servizi simultanea, nel caso in cui siano stati acquisiti atti di assenso che recano prescrizioni o condizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sono superabili mediante l'apporto di modifiche sostanziali alla decisione che ha formato oggetto della conferenza semplificata.
6. Quali sono gli effetti della determinazione finale di conclusione della conferenza?	<p>Ai sensi dell'art. 14-<i>quater</i>, c. 1 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati."</p>
	<p>La determinazione motivata di conclusione della conferenza rappresenta una sintesi delle posizioni espresse da ciascuna amministrazione coinvolta al rilascio del provvedimento finale. Ciò implica, in linea al carattere decisivo</p>



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	<p>della conferenza, che i singoli atti di assenso confluiscono – secondo la valutazione del responsabile del procedimento – in un unico atto.</p> <p>Sul piano operativo, l'eventuale allegazione alla determinazione conclusiva dei singoli atti di assenso adottati dalle amministrazioni competenti non costituisce surrogato di motivazione. Spetta infatti al responsabile del procedimento l'obbligo di indicare in modo chiaro e dettagliato le scelte in concreto fatte.</p>
--	---